



**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della "fornitura quadriennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello, e connessi lavori e servizi, per la Struttura Complessa di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari". CPV 33696500-0. Importo complessivo a base d'asta, inclusi oneri di sicurezza, lavori e servizi, euro 10.778.475,00 (oltre I.V.A. e CNPAIA nella misura di legge).**

**CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI DEL 08/11/2018**

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	<p>Disciplinare di gara - art. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA Con riferimento alle risposte date ai chiarimenti numero 2 e 17, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art.24, quinto comma, nella parte in cui dispone che "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali", nonché così come richiamato dal disciplinare di gara art. 7 che riporta "Per la progettazione dei lavori, è richiesta l'iscrizione all'ordine professionale o requisito analogo per il concorrente stabilito in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice e per l'espletamento del coordinamento della sicurezza, è richiesta la relativa abilitazione, ai sensi della vigente normativa in materia (D. lgs. N. 81/2008). Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza è espletato da soggetti nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta" (ns. le sottolineature) si chiede di confermare che il progettista o l'RTP possa essere solamente indicato in sede di presentazione dell'offerta.</p>	<p>A integrazione del chiarimento n. 2 e a parziale rettifica del chiarimento n. 17 ai quesiti amministrativi del 9/10/2018, si conferma che il progettista, con soggettività individuale o plurima, può essere sia indicato sia raggruppato (o sub-raggruppato) in qualità di mandante.</p> <p>Il/i progettista/i indicato/i, qualora non risulti/no dipendente/i di uno dei soggetti del raggruppamento, costituendo o costituito, dovrà fornire le relative dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.</p>
2	<p>Con riferimento alla risposta data al chiarimento numero 7, in riferimento all'articolo 7.3.1. del Disciplinare di gara si chiede di confermare che all'atto di presentazione dell'offerta sia necessario dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualificazione relativi all'esecuzione dei lavori ed alla progettazione nelle categorie d'opera di cui al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) e precisamente E.10, IA.01, IA.02 e IA.03. La sola attestazione SOA non è sufficiente a dimostrare il requisito.</p>	<p>Si rinvia a quanto stabilito dall'Art. 7.3.1 del Disciplinare e al chiarimento n. 7.</p> <p>Resta inteso che la dimostrazione del possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti (...) ha luogo secondo le modalità riportate agli Artt. 7,19 e 23, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS .</p> <p>Si fa presente che l'attestazione SOA, per la sola esecuzione, non soddisfa il requisito richiesto.</p>
3	<p>Con riferimento alla risposta data al chiarimento numero 24, si chiede conferma che ciascun subappaltatore dovrà generare la propria componente del PASSOE come mandante di RTI, così come indicato dall'ANAC.</p>	<p>Il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI".</p> <p>Il PassOE generato dalla Mandataria dovrà contenere i dati di tutto il raggruppamento.</p>
4	<p>Con riferimento a quanto richiesto all'Art. 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria —a) Fatturato globale medio annuo e b) Fatturato specifico medio annuo si prega di confermare che la comprova degli stessi debba essere fornita in una fase successiva alla presentazione dell'offerta; con riferimento al b) Fatturato specifico medio annuo si prega di confermare che lo stesso possa, in una fase successiva alla presentazione dell'offerta, essere</p>	<p>Si richiama l'Art. 7 del Disciplinare di gara: "documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.</p> <p>I documenti dovranno essere caricati nel sistema AVCPass entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta</p>

	comprovato attraverso dichiarazione dei revisori contabili.													
5	Con riferimento a quanto previsto a pag. 24 del Disciplinare di gara in merito al Documento di Gara Unico Europea, si prega di confermare che lo stesso debba essere fornito esclusivamente in formato cartaceo e non anche su supporto informatico.	NO, Il DGUE deve essere fornito sia in cartaceo, sia su supporto informatico.												
6	Si prega confermare che le Schede di sicurezza richiesta a pagina 30 del Disciplinare di gara possano essere fornite esclusivamente su supporto informatico.	Vedasi chiarimento n. 22 ai quesiti tecnici del 17/10/2018												
7	Si chiede di confermare che la documentazione tecnica possa essere prodotta suddivisa in fascicoli, ognuno dei quali sottoscritti esclusivamente sulla prima e sull'ultima pagina.	Si conferma. Si rimanda al chiarimento amministrativo n. 15 del 09/10/2018.												
8	Nel caso in cui sia necessario avvalersi di due o più progettisti qualificati esterni all'operatore economico concorrente, si chiede di specificare se gli stessi abbiano o meno l'obbligo di associarsi in RTP costituendo.	Nel caso di indicazione di due o più progettisti qualificati esterni, gli stessi hanno l'obbligo di costituirsi in RTI costituendo o costituito.												
9	Nel caso in cui sia necessaria l'associazione dei progettisti in RTP costituendo, si prega di confermare che lo stesso possa essere esclusivamente indicato e non associato all'operatore economico concorrente.	L'RTI costituendo di progettisti può essere indicato o associato o sub-associato dall'O.E. concorrente.												
10	<p>Al punto 7.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara pag. 12) viene richiesto:                      Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio (ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii del Codice) antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:                      Forniture analoghe a quelle costituenti oggetto principale dell'appalto di ciascun lotto, di importo minimo almeno pari agli importi di seguito riportati, IVA esclusa, con riferimento a ciascun degli stessi:</p> <table border="1" data-bbox="159 1377 853 1780"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo Base d'Asta nel quadriennio Includi oneri di sicurezza</th> <th>Importo Forniture analoghe (ultimi quattro anni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fornitura in noleggio di sistemi analitici in automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva, noleggio delle apparecchiature, assistenza tecnica, addestramento personale, interfacciamento del sistema al LIS.</td> <td>8.855.000,00</td> <td>1.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fornitura in noleggio di un sistema analitico con metodica di chemiluminescenza (CLIA) per l'esecuzione di esami non contemplati nel lotto n. 1 a completamento dell'automazione di Chimica Clinica e Immunometria.</td> <td>1.210.000,00</td> <td>230.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Confermate che, relativamente al lotto di partecipazione, il concorrente debba dimostrare di aver eseguito nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara forniture analoghe a quelle costituenti oggetto principale dell'appalto di ciascun lotto la cui somma degli importi fatturati negli ultimi quattro anni ammonti almeno ad un importo pari a quello indicato nella tabella sopra riportata.</p>	Lotto	Descrizione	Importo Base d'Asta nel quadriennio Includi oneri di sicurezza	Importo Forniture analoghe (ultimi quattro anni)	1	Fornitura in noleggio di sistemi analitici in automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva, noleggio delle apparecchiature, assistenza tecnica, addestramento personale, interfacciamento del sistema al LIS.	8.855.000,00	1.500.000,00	2	Fornitura in noleggio di un sistema analitico con metodica di chemiluminescenza (CLIA) per l'esecuzione di esami non contemplati nel lotto n. 1 a completamento dell'automazione di Chimica Clinica e Immunometria.	1.210.000,00	230.000,00	Si conferma
Lotto	Descrizione	Importo Base d'Asta nel quadriennio Includi oneri di sicurezza	Importo Forniture analoghe (ultimi quattro anni)											
1	Fornitura in noleggio di sistemi analitici in automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva, noleggio delle apparecchiature, assistenza tecnica, addestramento personale, interfacciamento del sistema al LIS.	8.855.000,00	1.500.000,00											
2	Fornitura in noleggio di un sistema analitico con metodica di chemiluminescenza (CLIA) per l'esecuzione di esami non contemplati nel lotto n. 1 a completamento dell'automazione di Chimica Clinica e Immunometria.	1.210.000,00	230.000,00											

11	<p>Al punto 15.2 “Documento di Gara Unico Europeo” del Disciplinare di gara (pag. 24) viene evidenziato quanto segue:</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> Poichè questa Azienda non dispone attualmente di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici – nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, gli operatori economici devono inserire il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità di seguito indicate, su supporto informatico.</p> <p>Confermate che per “documento in formato elettronico” da inserire nella busta “A” - Documentazione amministrativa si intende la scansione in PDF, su supporto informatico CD/DVD, del Documento DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i. messo a disposizione su <a href="http://www.aousassari.it/bandi/">http://www.aousassari.it/bandi/</a> e inserito dalla vostra spett. amministrazione tra la documentazione di gara?</p>	Si conferma
12	Punto 15.2 Documento di Gara Unico Europeo del Disciplinare di Gara. Confermate che la Sezione “D” della Parte IV – criteri di selezione – non deve essere compilata?	Si conferma
13	<p>Art. 10 Garanzia Provvisoria – punto 2 “dichiarazione di impegno” di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, del disciplinare di gara (pag. 17):</p> <p>- E’ possibile, qualora la dichiarazione di impegno sopra richiesta, venga rilasciata dal medesimo garante che emetterà la fideiussione bancaria a titolo di garanzia provvisoria, che quest’ultimo dichiari l’impegno di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, unicamente all’interno della Fideiussione bancaria senza rilasciare una dichiarazione separata?</p>	La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo, approvato con Decreto, Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/2018 n° 31.
14	<p>Art. 3 – Oggetto dell’Appalto e suddivisione in lotti – pag. 7 del disciplinare di gara.</p> <p>- Confermate che nella “Tabella – dettaglio delle voci di costo Lotto 2” pag. 7 che al punto 3) Prodotti diagnostici – riquadro “Importo quadriennale” di € 1.40,00 è un rifiuto? In caso di conferma si prega di indicare l’importo da prendere in considerazione.</p>	Trattasi di rifiuto. L’importo quadriennale da prendere in considerazione è di €. 1.040.000,00, determinato dal seguente calcolo: €. 260.000,00 (importo annuo) x 4 (anni durata appalto)
15	<p>Nel Disciplinare di gara, paragrafo 13. Modalità di Presentazione dell’Offerta e Sottoscrizioni, a pag. 22 viene richiesto: <i>“Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.”</i></p> <p>Nel caso in cui vengano offerti strumenti e prodotti, il cui fabbricante ha sede all’estero, chiediamo che sia possibile allegare le certificazioni CE e ISO in lingua non italiana. Oppure, in alternativa, che sia possibile allegare le certificazioni CE e ISO in lingua originale corredate di traduzione dichiarata fedele all’originale ai sensi del DPR 445/2000.</p>	Si rimanda al chiarimento amministrativo n. 9 del 09/10/2018

16	<p>Si chiede di confermare che tutti i chiarimenti pubblicati prima della riapprovazione e pubblicazione degli atti di gara RETTIFICATI con delibera 814 del 24/10/2018, siano da ritenersi anch'essi validi e parte integrante e sostanziale dei nuovi atti di gara.</p>	<p>Si conferma</p>
17	<p>In riferimento ai "Chiarimenti ai quesiti amministrativi del 09/10/2018", quesito 16 e più precisamente "Fermo restando l'insuperabilità dell'importo complessivo massimo ribassabile posto a base d'asta pari a €. 9.542.975,00, si chiede di voler confermare la possibilità di superare i singoli importi a base d'asta previsti per progettazione (€ 48.908,13) e esecuzione lavori (€ 664.566,88)" e vostro relativo chiarimento "Si conferma", non trovando tale riscontro nella Tabella n. 1 – Quadro economico dei lotti e Tabella 1 – Dettaglio delle voci di costo Lotto 1, dove vengono confermati a base d'asta gli importi per progettazione (€ 48.908,13) e esecuzione lavori (€ 664.566,88) si chiede cortese riconferma che tali importi siano superabili fermo restando l'insuperabilità dell'importo complessivo massimo ribassabile posto a base d'asta pari a € 9.542.975,00</p>	<p>Si ribadisce la possibilità di superare gli importi indicati come base d'asta per ogni singola prestazione, compresi, quindi, gli importi per progettazione e esecuzione lavori. Resta ferma l'insuperabilità dell'importo massimo ribassabile posto a base d'asta.</p>
18	<p>Si segnala che il totale dei test indicato nella Appendice 1 pag. 57 del Capitolato Speciale Prestazionale, non corrisponde alla somma algebrica delle singole quantità annue indicate. Si chiede pertanto conferma che ai fini della presentazione dell'offerta sia da considerare la quantità annua dei singoli test.</p>	<p>Il totale dei test riportato nell'Appendice 1, pag. 57 del Capitolato Speciale Prestazionale [rettificato], pari a 2.747.830 è da considerarsi pari a 2.647.830, in conseguenza della rettifica della quantità annua del riferimento n. 11 [Proteine Totali] dell'Appendice 1, da n. 140.000 a n. 40.000. Si conferma che ai fini della presentazione dell'offerta sia da considerare la quantità annua dei singoli test.</p>
19	<p>a) quesito n. 22: viene risposto che non vi sono deroghe all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori; quesito n. 25: si conferma la possibilità di indicare un solo subappaltatore qualora non vi sia alcun soggetto, al di fuori del produttore che sia legalmente autorizzato ad eseguire l'attività manutentiva. Vista la contraddittorietà delle risposte, si chiede di confermare, quale risposta valida, quella riferita al quesito n. 25.</p> <p>b) In ogni caso si chiede di confermare che, qualora l'importo del subappalto sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35 Dlgs n. 50/2016, non sia obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori (ex art. 105, comma 6 Dlgs n. 50/2016).</p>	<p>a) La dicitura "si conferma" è un refuso. Resta fermo quanto stabilito al chiarimento n. 22 dei quesiti amministrativi del 09/10/2018.</p> <p>b) No, l'art. 105, comma 6 D.Lgs n. 50/2016 si riferisce all'importo dell'appalto e non all'importo da subappaltare.</p>
20	<p>a) Con riferimento a quanto richiesto all'Art. 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria — a) Fatturato globale medio annuo e b) Fatturato specifico medio annuo, si prega di confermare che la comprova degli stessi debba essere fornita in una fase successiva alla presentazione dell'offerta;</p> <p>b) con riferimento al b) Fatturato specifico medio annuo si prega di confermare che lo stesso possa, in una fase successiva alla presentazione dell'offerta, essere comprovato attraverso dichiarazione dei revisori contabili;</p>	<p>a) Si rimanda al chiarimento n. 4 b) Si rimanda al chiarimento n. 4. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.</p>
21	<p>Nel caso in cui sia necessario avvalersi di due o più progettisti qualificati esterni all'operatore economico concorrente, si chiede di specificare se gli stessi abbiano o meno l'obbligo di associarsi in RTP costituendo.</p>	<p>Si rimanda al chiarimento n. 8</p>



<b>22</b>	Con riferimento a quanto previsto a pag. 24 del Disciplinare di gara in merito alla presentazione del Documento di Gara Unico Europeo da parte dell'Operatore Economico concorrente e dei suoi eventuali subappaltatori o ausiliari, si prega di confermare che lo stesso debba essere fornito in formato elettronico e che possa essere esclusivamente firmato olograficamente e scansionato su supporto informatico.	Si rimanda al chiarimento n. 5
<b>23</b>	Nel caso in cui sia necessaria l'associazione dei progettisti in RTP costituendo, si prega di confermare che lo stesso possa essere esclusivamente indicato e non associato all'operatore economico concorrente.	Si rimanda al chiarimento n. 9
<b>24</b>	Si prega di confermare che il Totale dei Test da Voi indicato in calce all'Appendice n. 1 pari a 2 747.830 sia da considerarsi un errore, in quanto il totale dei test risultante dalla somma delle quantità indicate nella colonna "quantità annua" del medesimo documento e dell'Allegato riepilogativo di offerta economica è pari a 2.647.830	Si rimanda al chiarimento n. 18
<b>25</b>	Modello 6.2 Schema di offerta economica punto b) Assistenza tecnica: Si prega di confermare che il "TOTALE QUADRIENNALE ASSISTENZA TECNICA (colonna H) debba essere calcolato prendendo in considerazione la colonna (Gx4) e non le colonne (E+G).	Trattasi di refuso. Si conferma (Gx4)